



*Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 23 gennaio 2025, n. 26, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2025 e il triennio 2025-2027”, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2025, adottata con DM 65 del 7 marzo 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 31/03/2025 al n. 1209;

VISTO il Decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB);

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e, in particolare, i commi 3 e 3-*quater* che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l’economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell’ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l’ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto Direzione Economia circolare n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.59;

RITENUTO opportuno definire le “*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI*”, al fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e garantirne la massima diffusione;

D E C R E T A

Articolo 1

(Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI)

1. È approvato il documento, in Allegato 1 al presente provvedimento, concernente le “*Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria*”.
2. La possibilità di utilizzare le modalità di cui all'Allegato 1 decorre dall'apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB nell'apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e sul portale dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).
3. L'utilizzo delle modalità operative di sicurezza di cui all'Allegato 1 è consentito sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell'evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI (<https://www.rentri.gov.it>) e su quello dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).

Art. 2*(Interventi di manutenzione)*

1. È approvato il documento di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento concernente gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 3*(Pubblicazione degli avvisi)*

1. Gli eventi descritti negli Allegati 1 e 2 sono pubblicati nella sezione "Avvisi" del RENTRI, consultabile sul portale www.rentri.gov.it.

2. Il portale www.rentri.gov.it costituisce punto di riferimento comunicativo al fine di poter attestare l'effettiva condizione di mancanza di disponibilità dei servizi per l'utilizzo delle procedure disciplinate dal presente Decreto. In caso di mancanza di disponibilità del portale www.rentri.gov.it si fa riferimento alla pubblicazione dell'avviso all'interno del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali (<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home>).

Art. 4*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore dalla data successiva alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Proietti

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)*

PROIETTI
LUCA
30.10.2025
08:04:30
UTC



Allegato 1 - Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

1. DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Area supporto	Insieme dei servizi informativi e di assistenza resi disponibili attraverso l'area supporto del portale RENTRI, compreso il Servizio per la gestione delle richieste di assistenza
Avviso	Comunicazione, effettuata dalla Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, tramite il portale del RENTRI e il portale dell'Albo nazionale gestori ambientali per informare gli utenti dell'apertura e della chiusura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI
Direzione Generale competente	Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Mancanza di disponibilità	Evento, rilevato e classificato dal gestore dei servizi RENTRI, che causa una completa o grave indisponibilità dei servizi RENTRI e impatta in maniera generale sugli utenti durante l'orario di disponibilità del servizio, indicato nelle condizioni generali di utilizzo pubblicate sul portale RENTRI
Misure di emergenza	Procedure che gli operatori possono adottare nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
Misure di mitigazione	Buone pratiche che gli operatori possono adottare per limitare gli impatti derivanti dalla mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
Modalità operative	Modalità operative allegate al decreto direttoriale 11 novembre 2023, n. 143 per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e fornire istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI, indicazioni sui requisiti informatici per garantire l'interoperabilità tra i sistemi gestionali degli operatori e il RENTRI nonché specifiche tecniche e informazioni sulle modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 lettere a), b), c) e g) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59
Portale del RENTRI	Portale pubblico del RENTRI raggiungibile all'indirizzo https://www.rentri.gov.it/
Portale dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sito ufficiale dell'Albo nazionale gestori ambientali raggiungibile all'indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali.it
Servizi RENTRI	Con riferimento a questo documento rientrano nei Servizi RENTRI le procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti e le applicazioni e servizi per l'interoperabilità resi disponibili attraverso la piattaforma per la tracciabilità
Sezione Avvisi del portale RENTRI	Sezione del portale RENTRI nella quale sono pubblicati gli avvisi di apertura e chiusura dell'evento.
Operatori	Definizione di cui all'art. 3, c.1 lett. b) del D.M. 4 aprile 2023 n. 59
Utenti	Definizione di cui all'art. 3 c.1 lett. d) del D.M. 4 aprile 2023 n. 59

2. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELL'AREA SUPPORTO DEL PORTALE RENTRI

2.1 Impossibilità di accedere all'area contatti per l'invio di richieste di assistenza

2.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori non sono in grado, per mancanza di disponibilità dell'area supporto del portale RENTRI di trasmettere le richieste di assistenza.

2.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i quesiti direttamente alla casella di posta elettronica supporto@rentri.it.

2.2 Impossibilità di accedere ai contenuti informativi presenti nell'Area Supporto

2.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori non sono in grado, per mancanza di disponibilità dell'area supporto del portale RENTRI di accedere ai contenuti informativi presenti nel portale stesso.

2.2.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di consultare l'area supporto del portale RENTRI, per la mancanza di disponibilità del portale stesso, gli operatori potranno utilmente scaricare in locale le presentazioni, i manuali, i link ai tutorial disponibili sul portale.

3. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER L'ISCRIZIONE

3.1 Impossibilità di trasmettere l'iscrizione

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori e i soggetti delegati non sono in grado, per mancanza di disponibilità della piattaforma telematica per l'iscrizione, di trasmettere la pratica di iscrizione al RENTRI.

3.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori e i soggetti delegati potranno completare l'iscrizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023.

3.1.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di presentare la pratica di iscrizione entro le scadenze previste dall'art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, per la mancanza di disponibilità delle applicazioni per l'iscrizione, gli operatori potranno utilmente avviare l'iscrizione al RENTRI anticipatamente rispetto alle scadenze previste dall'art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59. La piattaforma RENTRI terrà traccia della data di creazione della pratica di iscrizione.

3.1.4 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 1: Iscrizione al RENTRI.

Modalità operativa 2: Inserimento dei dati delle autorizzazioni.

Modalità operativa 3: Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe.

3.2 Impossibilità di effettuare il versamento del contributo

3.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori non sono in grado, per mancanza di disponibilità del sistema gestionale per il pagamento alle Pubbliche amministrazioni, di effettuare il versamento del contributo e del diritto di segreteria necessari per trasmettere la pratica di iscrizione al RENTRI.

3.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori e i soggetti delegati potranno completare l'iscrizione, il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dall'art. 13 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

3.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di presentare la pratica di iscrizione entro la scadenza, per la mancanza di disponibilità delle applicazioni per l'iscrizione, gli operatori potranno utilmente avviare

l'iscrizione al RENTRI anticipatamente rispetto alle scadenze previste dall'art. 13 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

3.2.4 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 1: Iscrizione al RENTRI.

Modalità operativa 3: Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe.

4. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO

4.1 Impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico

4.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per la tenuta del registro di carico e scarico i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico.

4.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico con i servizi di supporto, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente rispetto all'utilizzo, uno o più registri di carico e scarico per ogni unità locale.

4.1.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 15: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico.

4.2 Impossibilità di trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico

4.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico.

4.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n.59. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

4.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di trasmettere i dati entro le scadenze previste dall'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 per la mancanza di disponibilità dei servizi per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, gli operatori potranno utilmente anticipare la trasmissione al RENTRI dei dati dei registri cronologici di carico e scarico.

4.2.4 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 15: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico.

4.3 Impossibilità di consultare le operazioni annotate sui registri cronologici di carico e scarico

4.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di consultare le operazioni annotate.

4.3.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di consultare le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico tenuto con i servizi di supporto, gli operatori potranno utilmente utilizzare, con maggior frequenza, le funzioni di esportazione dei dati in formato .pdf, e di esportazione del file .xml del registro che rappresentano le due forme da utilizzare in caso di ispezione.

4.3.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 15: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico.

4.4 Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto

4.4.1 Impatto sugli utenti

I trasportatori che utilizzano i servizi di supporto per la gestione del FIR cartaceo messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di trasmettere al produttore /detentore/la copia completa del FIR e i produttori o detentori non sono in grado di acquisire la medesima copia.

4.4.2 Misure di emergenza

I trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo esclusivamente con le altre modalità previste dall'art. 6 comma 5 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ovvero mediante consegna diretta o mediante posta elettronica certificata.

4.4.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

5. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA VIDIMAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) IN FORMATO CARTACEO

5.1 Impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei mediante applicazione web

5.1.1 Impatto sugli utenti

I produttori o i detentori o i trasportatori, che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR cartaceo, non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di vidimare digitalmente, compilare ed emettere il FIR cartaceo.

5.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi di supporto per la gestione del FIR cartaceo, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all'utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR cartacei bianchi da compilare manualmente.

5.1.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 6: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo.

5.2 Impossibilità di vidimare digitalmente i FIR cartacei mediante interoperabilità

5.2.1 Impatto sugli utenti

I produttori o i detentori o i trasportatori, che utilizzano per la gestione dei FIR i propri gestionali interoperanti con il RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi per l'interoperabilità, di vidimare digitalmente il FIR.

5.2.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di vidimare digitalmente il FIR cartaceo mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente un numero di FIR, proporzionale al loro fabbisogno, da compilare attraverso i propri gestionali.

5.2.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 5: Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali

6. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ TRA I SISTEMI GESTIONALI E IL RENTRI

6.1 Impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico

6.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico i propri gestionali interoperanti con il RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi per l'interoperabilità, di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico.

6.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di vidimare digitalmente, i registri cronologici di carico e scarico con i servizi per l'interoperabilità, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente rispetto all'utilizzo, uno o più registri cronologici di carico e scarico per ogni unità locale.

6.1.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 8: Vidimazione digitale del Registro cronologico di carico e scarico.

6.2 Impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico

6.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi per l'interoperabilità messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico.

6.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. I Servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

6.2.3 Misure di mitigazione

Per evitare il rischio derivante dalla mancanza di disponibilità dei servizi in corrispondenza delle scadenze di legge per la trasmissione dei dati, gli operatori potranno anticipare la trasmissione rispetto alla scadenza.

6.2.4 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 11: Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità

6.3 Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante interoperabilità

6.3.1 Impatto sugli utenti

I trasportatori che utilizzano i servizi per l'interoperabilità messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR e i produttori o detentori non sono in grado di acquisire la medesima copia.

6.3.2 Misure di emergenza

I trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo con le altre modalità previste dall'art. 6 comma 5 del D.M 4 aprile 2023. n. 59 ovvero mediante consegna diretta o mediante posta elettronica certificata.

6.3.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 7: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).

Allegato 2 - Manutenzione dei servizi

1- Definizioni

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui all'Allegato 1

Termine	Definizione
Manutenzione Ordinaria	Manutenzione dei servizi RENTRI al fine del rilascio di aggiornamenti e miglioramenti delle funzionalità applicative.
Manutenzione Straordinaria	Manutenzione dei servizi RENTRI al fine della risoluzione di problematiche critiche, vulnerabilità di sicurezza o aggiornamenti urgenti.

2. Manutenzione ordinaria

2.1 Frequenza

La manutenzione ordinaria è pianificata secondo un calendario prestabilito ed è comunicata con un preavviso minimo di una settimana.

2.2 Orario degli interventi

Gli interventi sono effettuabili nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì - giovedì 7:00-8:00 / 12:00-13:00 / 18:00-22:00.

2.3 Durata

La durata è predefinita e comunicata in anticipo.

2.4 Impatto sugli utenti

La disponibilità dei servizi non è garantita durante la finestra programmata di manutenzione.

2.5 Comunicazione agli utenti

La comunicazione agli utenti avviene mediante pubblicazione dell'informazione nelle aree riservate e nella sezione portale pubblico.

3. Manutenzione straordinaria

3.1 Frequenza

La manutenzione straordinaria è effettuata secondo le necessità ed è comunicata con un preavviso di 48 ore salvo emergenze critiche.

3.2 Orario degli interventi

Gli interventi sono effettuabili preferibilmente nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì-giovedì 7:00-8:00 / 12:00-13:00 / 18:00-22:00. In caso di emergenza gli interventi possono essere eseguiti al di fuori delle fasce orarie indicate.

3.3 Durata

La durata è stimata e comunicata tempestivamente; può variare in base alla complessità dell'intervento.

3.4 Impatto sugli utenti

La disponibilità dei servizi non è garantita durante l'intervento di manutenzione straordinaria.

3.5 Comunicazione agli utenti

La comunicazione agli utenti avviene mediante pubblicazione dell'informazione nelle aree riservate e nella sezione portale pubblico.